

41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521 ¹⁾ Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#) in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

1) Pubblicato nella G.U. 24 dicembre 1987, n. 300.

Art. 1

(1) La delega conferita al commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571](#), deve intendersi riferita anche alle assunzioni fuori concorso e alle immissioni in ruolo di personale, nonché all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o saranno attribuiti alla competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e degli organi centrali delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale di cui al primo comma dell'articolo 8 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#).

(2) Si intendono, altresì, attribuiti alla competenza del commissario del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso od immissioni in ruolo demandati dalla legge statale agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

(3) Il commissario del Governo applica le norme sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti l'assunzione di personale statale e, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, ferme restando le disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), e successive integrazioni e modifiche.

(4) Restano salve le competenze, diverse da quelle conferite al commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite, con legge, alle amministrazioni periferiche dello Stato, ed agli organi periferici delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 2

(1) I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti al controllo degli organi locali, siti in Bolzano, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

(2) Agli stessi organi sono sottoposti gli atti riguardanti il personale dei ruoli locali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.

(3) I provvedimenti adottati dal commissario del Governo, riguardanti il personale delle aziende e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono sottoposti al controllo degli organi di dette aziende secondo le modalità e le prescrizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3

(1) Il disposto dell'articolo 9 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), si applica anche al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 dello stesso decreto.

Art. 4

(1) L'ultimo comma dell'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), riprodotto al penultimo comma dell'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327](#), è soppresso e non si applica, inoltre, nei confronti di

coloro che hanno conseguito l'attestato di bilinguismo di cui al terzo comma del citato articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

(1) Le tabelle n. 2, 10 lettera B), 11, 17, 18 lettera A), 21 e 22, allegate al [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), sono sostituite con le tabelle allegate al presente decreto con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.